



GIACOBBE › MARIANI › TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

DIMISSIONI: NUOVA PROCEDURA DAL 12 MARZO 2016

circolare lavoro 2/2016 del 14 marzo 2016

L'articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro ed alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Con la circolare 12 del 4 marzo 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulla nuova procedura.

Campo di applicazione

La nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate a partire da sabato 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- ai rapporti di lavoro domestico;
- nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. "protette";
- al recesso durante il periodo di prova;
- nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che vanno convalidate presso la DTL competente;
- ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Utilizzando la nuova procedura, resta fermo l'obbligo del lavoratore di rispettare il termine di preavviso previsto (salvo i casi in cui sia possibile recedere per giusta causa).

Ogni altra modalità per comunicare le dimissioni sarà inefficace e renderà le stesse nulle e pertanto come mai rassegnate; in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a presentare le proprie dimissioni secondo le nuove modalità previste.

Va ricordato che una volta inviato il modulo il lavoratore ha, comunque, la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro i successivi sette giorni.

Procedura

Il lavoratore può optare se procedere autonomamente o affidarsi ad un soggetto abilitato (sindacato, patronato, ente bilaterale, commissione di certificazione).

Il lavoratore, che vorrà provvedere autonomamente, dovrà:

- richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN all'INPS;
- richiedere le credenziali, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro;
- accedere, tramite il portale lavoro.gov.it, al form per la compilazione della comunicazione;
- trasmettere il modulo al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il lavoratore, che vorrà invece farsi assistere da un soggetto abilitato, per rassegnare dimissioni efficaci dovrà:

- recarsi da un soggetto abilitato (sindacato, patronato, ente bilaterale, commissione di certificazione);
- far predisporre, con l'assistenza del soggetto, il modulo di recesso;
- far trasmettere il modulo al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.



GIACOBBE › MARIANI › TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

In entrambi i casi il datore di lavoro riceverà il modulo di recesso dal rapporto di lavoro via PEC e la Direzione Territoriale del Lavoro riceverà una notifica di avvenuta cessazione.

Sanzioni

Il datore di lavoro che “alteri” i moduli attraverso i quali il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto di lavoro è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.

Distinti saluti.

Studio Associato Giacobbe Mariani Trezzi